

## **ASSILEA – Associazione Italiana Leasing**

### **Consultazione on line. Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro**

### **Audizione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture del 29 settembre 2011**

Desideriamo prima di tutto ringraziare l'Autorità per il cortese invito alla fase di consultazione sull'argomento in oggetto, che cogliamo quale opportunità di evidenziare l'importanza del ruolo degli appalti pubblici per gli operatori di leasing e l'importanza che il leasing può avere per le Pubbliche Amministrazioni, quale efficace strumento per la realizzazione di opere pubbliche.

Il leasing è uno strumento che è in grado di realizzare il progetto di investimento con ottimizzazione del rapporto tempi/costi e con il vantaggio di condensare in un'unica procedura l'affidamento della progettazione e realizzazione.

I numeri del leasing finanziario pubblico in Italia non sono grandi ma denotano un trend crescente alla cui base vi è un apprezzamento da parte delle amministrazioni di questo strumento. Nel 2011 sono stati pubblicati circa 340 bandi per la realizzazione di operazioni di leasing finanziario per opere pubbliche, per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro.

In merito al profilo dei bandi di gara, la scrivente Associazione desidera richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di difficile applicazione per il mondo del leasing. In particolare, tra le difficoltà che potrebbero rinvenire si riscontra:

1. Art. 38 comma 1, lettere b) e c): viene previsto che le dichiarazioni in base a tale articolo, nelle società di capitali con meno di 4 soci, devono essere rese anche dal socio unico o dal socio di maggioranza. Ciò creerebbe delle difficoltà soprattutto nel caso in cui i soci di maggioranza siano riconducibili a persone giuridiche, come accade di frequente nel caso di banche ed intermediari finanziari. Riteniamo quindi opportuno interpretare tale previsione solo in caso di soci "persone fisiche". Una interpretazione estensiva, oltre ad essere eccessivamente onerosa, di fatto limiterebbe la partecipazione di alcuni operatori alle gare in leasing per motivi non riconducibili alla sostanza ma piuttosto alla forma.

2. "il costo del personale": la previsione normativa non sembra essere facilmente attuabile nelle società di leasing in considerazione della natura finanziaria che l'intermediario svolge. L'attività di leasing finanziario, infatti, rientra nella disciplina recata dal d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario, o TUB) e dalla relativa normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia. In particolare, l'attività finanziaria, che ha quale scopo il finanziamento dell'opera e non la sua materiale

realizzazione, non può, nel computo del costo del personale essere di facile quantificazione.

3. Art. 4, “soccorso istruttorio”: alla luce dell’ apprezzabile approccio sostanzialistico, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che predilige la sostanza sulla forma, la scrivente associazione suggerisce la possibilità che l’ Autorità di vigilanza sui contratti pubblici predisponga dei fac-simili dell’ offerta e delle dichiarazioni, sanabili e non oggetto di esclusione, tali da poter ridurre la possibilità di incompletezze e/o interpretazioni non corrette.

Infine, in merito agli Schemi di bandi di gara di leasing, segnaliamo a codesta Autorità che la scrivente Associazione ha predisposto, con l'ausilio e l'approvazione dell'ANCE, un bando di gara tipo (insieme alla relativa documentazione di accompagnamento) per la realizzazione di opere attraverso lo strumento della locazione finanziaria, e pertanto auspichiamo la condivisione dei medesimi schemi di bandi al fine di incentivare la massima partecipazione da parte delle società di leasing alle gare indette dagli enti locali.